



STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra le presenti e i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore¹”) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*²:

“*Libera Associazione Psicologia – L.A.Psi ETS*”³, da ora in avanti denominata “*associazione*”, con *sede legale* nel Comune di ROMA e con *durata illimitata*⁴.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi⁵:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁶.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*⁷ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* delle associate e degli associati è illimitato.

¹ Vedi nota 4.

² Vedi nota 5.

³ Vedi nota 6.

⁴ Vedi nota 7.

⁵ Vedi nota 10.

⁶ Vedi nota 11.

⁷ Vedi nota 12.



Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti*⁸ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammessa/o* come associata/o dovrà presentare all'Organo di Amministrazione⁹ (o consiglio direttivo) una *domanda scritta*¹⁰ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹¹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate e agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,¹² chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associata/o ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi delle associate e degli associati)

Le associate e gli associati hanno il *diritto* di¹³:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette/i negli stessi;
- essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate/i dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere in qualsiasi momento.

Le associate e gli associati hanno l'*obbligo* di¹⁴:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

⁸ L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è *eventuale*.

⁹ Vedi nota 13.

¹⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹³ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

¹⁴ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associata/o)

La qualifica di associata/o si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associata/o che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁵, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota sociale;
- incompatibilità nelle azioni con le idee, gli scopi e le decisioni dell'Associazione;
- utilizzo improprio o appropriazione indebita del nome dell'Associazione per scopi contrari ai suoi valori fondanti.

L'associata/o può essere *esclusa/o* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁶.

L'associata/o può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata/o. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁷.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Le associate e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- Assemblea;
- Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);¹⁸
- Presidente;
- Organo di controllo¹⁹.

ART. 7 (Assemblea)

¹⁵ "L'esclusione di un'associata/o non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

¹⁶ L'associata/o può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria* entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

¹⁷ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

¹⁸ Vedi nota 13

¹⁹ Se scelto oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.



Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte/i coloro che sono iscritte/i, da almeno 3 mesi, nel libro degli associate/i.²⁰ Ciascun'associata/o ha *un voto*.²¹ Ciascun'associata/o può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²². Ciascun'associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/o.²³

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²⁴

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁵ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate e degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁶.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati²⁷.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:²⁸

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione delle associate e degli associati*²⁹;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³⁰

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici e gli amministratori non hanno voto.

²⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²¹ "Alle associate e agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero delle loro associate e dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (**co. 2, art. 24 Cts**).

²² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²³ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun'associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 5 associate/i in quelle con un numero di associate/i > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

²⁴ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**).

²⁵ non nello stesso giorno.

²⁶ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

²⁷ "In questo ultimo caso, se le amministratrici e gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (**co. 2, art. 20 Codice civile**).

²⁸ Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

²⁹ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³⁰ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associate/i non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti le associate e gli associati e di elettività delle cariche associative (**co. 2, art. 25 Cts**).



Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 delle associate e degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle presenti e dei presenti.³¹

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate e degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione³²)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate e degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate e degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici e i coordinatori possono essere invitate/i a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- stabilire l'entità della quota sociale.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10, nominate/i dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* delle amministratrici e degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³³

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle componenti e dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti e dei presenti

Le amministratrici e gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

³¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³² Vedi nota 13

³³ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratrici e amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associate e associati*. La nomina di uno o più amministratrici e amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratrici e lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza delle amministratrici e degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).



Il *potere di rappresentanza* attribuito alle amministratrici e agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³⁴.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea³⁵ tra le proprie componenti e i propri componenti a maggioranza delle presenti e dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti e dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁶.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*³⁷, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁸

Le *componenti* e i *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

³⁴ "Al conflitto di interessi delle amministratrici e degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

³⁵ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che le amministratrici e gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

³⁶ Carica associativa *facoltativa*.

³⁷ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

³⁸ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).



L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti e i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici e agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³⁹, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁴⁰.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate e ai propri associati, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle collaboratrici e ai collaboratori, alle amministratrici e agli amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁴¹.

³⁹ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

⁴⁰ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

⁴¹ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratrici e amministratori, sindache e sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratrici e lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a socie e soci, associate e associati o partecipanti, alle fondatrici e ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".



ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴² annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁴³. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁴.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

[Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui](#)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁴⁵ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle dirigenti e ai dirigenti e alle associate e agli associati.

[Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui](#)

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁴⁶.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle *associate* e degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro delle *volontarie* e dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁷il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁸il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

⁴² "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (**co. 4, art. 13 Cts**).

⁴³ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

⁴⁴ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (**co. 6, art. 13 Cts**).

⁴⁵ o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (**co. 2, art. 14 Cts**).

⁴⁶ dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (**co. 1, art. 14 Cts**).

⁴⁷ se previsto l'Organo di controllo.

⁴⁸ se previsti altri organi associativi.



Le associate e gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- *domanda scritta o email da inviare all'Organo di amministrazione.*

ART. 17 (Volontari)

Le *volontarie* e i *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie e dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie e ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dalle volontarie e dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁴⁹

La qualità di volontaria/o è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione^{50 51}.

L'associazione deve *assicurare* le volontarie e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁵².

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁵³.

ART. 19

⁴⁹ Le spese sostenute dalla volontaria o dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁵⁰ Non si considera volontaria/o l'associata/o che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "Le lavoratrici e i lavoratori *subordinate/i* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). *L'incompatibilità* della qualità di volontaria/o con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria o il volontario è associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "alle operatrici e agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁵¹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle volontarie e ai volontari del *Servizio civile universale*, alle operatrici volontarie e agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché alle operatrici volontarie e agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁵² Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (**co. 3, art. 18 Cts**).

⁵³ Le lavoratrici e i lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratrici lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.



(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁵⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra le proprie associate e i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

⁵⁴ "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).